



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 247

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – adempimenti FNOMCeO e Ordini territoriali

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 235/2021, che ad ogni buon fine si allega alla presente (All. 1), con la quale sono state illustrate le novità apportate dal decreto legge n. 172/2021, in materia di contenimento dell'epidemia da COVID -19, con particolare riferimento all'obbligo vaccinale previsto per le professioni sanitarie e ai conseguenti adempimenti degli Omceo e della FNOMCeO, si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni utili alle quali seguiranno altri chiarimenti che sono in via di elaborazione con tutte le professioni sanitarie e il Ministero della Salute.

Con la sostituzione dell'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, ad opera dell'art. 1 del decreto-legge n. 172/2021, è stato profondamente cambiato il processo di verifica e sospensione dei sanitari che non rispettano l'obbligo vaccinale.

Non sono più le Aziende Sanitarie Locali che provvedono ad accertare la sospensione dei professionisti, qualora non ottemperino all'obbligo di legge, bensì sono gli Ordini territorialmente competenti e, pertanto, quelli tenutari degli albi dove sono iscritti i sanitari, a porre in essere gli adempimenti per accertare la sospensione con gli effetti conseguenti.

Tale disposizione, se da una parte determina per gli Ordini maggiori responsabilità e oneri, dall'altra restituisce un ruolo più adeguato agli Omceo che diventano parte attiva nel processo di verifica della rispondenza dei propri iscritti alle norme dettate in materia di contenimento dell'epidemia da COVID -19 al fine di tutelare la salute pubblica.

Entrando nel merito dell'articolato del decreto n. 172/2021 si evidenziano i punti salienti che emergono nei commi 3, 4, 5 e 6 fornendo i primi chiarimenti operativi, volti anche ad uniformare i comportamenti degli Omceo.

1. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. (comma 6)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

2. La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma DGC), esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti agli Albi.

Inoltre, la Federazione, in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 172/2021, con la presente trasmette agli Ordini la comunicazione di nomina di responsabile del trattamento dei dati personali, che si allega (All. 2). A tal proposito si evidenzia che ciascun Ordine dovrà provvedere, per il tramite del proprio DPO, ad aggiornare la documentazione sulla privacy (Registro dei trattamenti e informativa privacy) nonché provvedere alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali.

La FNOMCeO provvederà ad inviare il data base dell'AUN, acquisire il file CSV dei codici fiscali dei professionisti non vaccinati, inviare a ciascun Ordine territoriale competente il file in CSV con i nominativi e i dati anagrafici dei sanitari non vaccinati, iscritti presso ciascun Ordine di competenza. Per quanto riguarda la tempistica la Federazione sta stabilendo un calendario che sia il più possibile adeguato alle esigenze degli Ordini. (comma 3)

3. L'Omceo dovrà inviare, a ciascun sanitario presente in elenco, una comunicazione PEC (di cui si fornirà il format) con la quale si invita a produrre, nel termine di 5 giorni, **la documentazione comprovante:**

- l'effettuazione della vaccinazione;
- ovvero l'omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti – Covid – 19 che dovranno essere acquisite agli atti degli Omceo (comma 2 del suddetto articolo 4);
- ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della comunicazione **specificando che, in tale ipotesi, il sanitario dovrà altresì trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale**, in mancanza della quale l'Ordine procederà comunque alla sospensione;
- o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo (comma 3 del suddetto articolo 4).

Il sanitario, se dipendente, dovrà inoltre fornire i dati del proprio datore di lavoro. L'omissione di tale comunicazione costituisce grave violazione di normativa di legge in quanto obbligo per i sanitari che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in essere oltre a illecito disciplinare.

4. Decorso i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento, **l'Ordine deve:**
- a) adottare l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale (di cui si fornirà il format della delibera e della nota da indirizzare al sanitario) e procedere alla



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- immediata annotazione della sospensione sull'Albo seguendo le istruzioni già fornite con Comunicazione n.191/2021 nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- b) dare comunicazione immediata alla FNOMCeO (l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione alla Federazione rileva ai fini dello scioglimento dei Consigli direttivi, così come previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. C.P.S. 233/1946);
 - c) dare comunicazione al datore di lavoro, qualora a conoscenza, della sospensione del sanitario;
 - d) dare comunicazione alle Autorità e agli Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR n.221/1950.
5. La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all'Ordine e al datore di lavoro per i sanitari dipendenti:
- a) del completamento del ciclo vaccinale primario;
 - b) per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo,
 - c) comunque non oltre il 15 giugno 2022. (comma 5)
6. L'Ordine quando riceve dal sanitario la comunicazione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, unitamente alla prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, provvede ad adottare la delibera di cancellazione della sospensione, con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione medesima e la invia al sanitario per conoscenza (si invierà format di comunicazione).
- Nel caso in cui l'interessato ometta di dare prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione mantiene la propria efficacia sostanziale. (comma 5).

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per il periodo transitorio.

Si ribadisce come già segnalato nella Comunicazione n.240/2021 che in relazione alle diffide pervenute agli Ordini da parte dei sanitari sospesi con atti di accertamento delle ASL, le sospensioni già comminate non perdono la loro efficacia.

A decorrere dal 27 novembre u.s., la competenza in materia di accertamento è in capo all'Ordine, che ha il potere/dovere di procedere alla cancellazione dell'annotazione della sospensione nel momento in cui riceve comunicazione, da parte degli iscritti, dell'adempimento all'obbligo vaccinale.

Pertanto, l'Ordine anche nei confronti dei predetti sanitari adotta la delibera di cancellazione della sospensione se ricorrono i presupposti di cui alle lett. a), b) del punto 5.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. 2